



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

Verbale di Deliberazione del Consiglio Comunale

N. 37 DEL 22-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

L'anno duemilaventicinque addì ventidue del mese di Dicembre, alle ore 09:30 nella sala della Casa Comunale, a seguito di invito diramato dal **Presidente**, in data prot. num. si è riunito il Consiglio Comunale in seduta ordinaria ed in seduta pubblica di prima convocazione. Presiede la seduta il consigliere MARIAGRAZIA BARBATO in qualità di Presidente del Consiglio .
Eseguito l'appello nominale risultano come segue:

<i>Componente</i>	<i>Presente</i>	<i>Assente</i>
DELL'APROVITOLA MARIANNA	<i>X</i>	
SARDO GIUSEPPINA	<i>X</i>	
SGLAVO NICOLA	<i>X</i>	
ESPOSITO NICOLA	<i>X</i>	
BARBATO MARIAGRAZIA	<i>X</i>	
BARBATO RACHELE	<i>X</i>	
ZAMPELLA GIOVANNI	<i>X</i>	
MADONIA ASSUNTA	<i>X</i>	
PETRARCA PASQUALE	<i>X</i>	
DELLA VOLPE CONCETTA	<i>X</i>	
MORETTI MARIO		<i>X</i>
MASI STEFANO	<i>X</i>	
TORINO ANNA		<i>X</i>

Numero totale PRESENTI: 11– ASSENTI: 2

Con la partecipazione del Segretario Generale SALVATORE CAPOLUONGO, il Presidente, constatato che gli intervenuti sono in numero legale, dichiara aperta la riunione ed invita i convocati a deliberare sull'oggetto sopra indicato.

Il Responsabile del Servizio FINANZIARIO

Visto:

- il D.Lgs. n. 267/2000, recante il **Testo Unico Enti Locali** (TUEL) e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale, il Bilancio per l'esercizio in corso ed il Regolamento Uffici e Servizi;
- il Decreto Sindacale **n. 2 del 17/02/2025** all'attribuzione della responsabilità del settore finanziario e conseguente attribuzioni di funzioni di cui agli art. 50, 107 e 109, comma 2, del TUEL;

Visto l'art. 11-bis del D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i., il quale prevede che:

“1. Gli enti di cui all'art. 1, comma 1, redigono il bilancio consolidato con i propri enti ed organismi strumentali, aziende, società controllate e partecipate, secondo le modalità ed i criteri individuati nel principio applicato del bilancio consolidato di cui all'allegato n. 4/4.

2. Il bilancio consolidato è costituito dal conto economico consolidato, dallo stato patrimoniale consolidato e dai seguenti allegati:

a) la relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa;

b) la relazione del collegio dei revisori dei conti.

3. Ai fini dell'inclusione nel bilancio consolidato, si considera qualsiasi ente strumentale, azienda, società controllata e partecipata, indipendentemente dalla sua forma giuridica pubblica o privata, anche se le attività che svolge sono dissimili da quelle degli altri componenti del gruppo, con l'esclusione degli enti cui si applica il titolo II.

4. Gli enti di cui al comma 1 possono rinviare l'adozione del bilancio consolidato con riferimento all'esercizio 2016, salvo gli enti che, nel 2014, hanno partecipato alla sperimentazione...”

Visti i commi 1 e 2 dell'art. 233-bis del TUEL e s.m.i., che stabiliscono che:

“1. Il bilancio consolidato di gruppo è predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

*2. Il bilancio consolidato è redatto **secondo lo schema** previsto dall'allegato n. 11 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni....”*

Visto il comma 8 dell'art. 151 dello stesso decreto, il quale dispone che:

“Entro il 30 settembre l'ente approva il bilancio consolidato con i bilanci dei propri organismi e enti strumentali e delle società controllate e partecipate, secondo il principio applicato n. 4/4 di cui al decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118...”;

Visti i commi 4 e 5 dell'art. 147 - quater del TUEL e s.m.i., che recitano che:

“4. I risultati complessivi della gestione dell'ente locale e delle aziende non quotate partecipate sono rilevati mediante bilancio consolidato, secondo la competenza economica, predisposto secondo le modalità previste dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modificazioni.

5. Le disposizioni del presente articolo si applicano, in fase di prima applicazione, agli enti locali con popolazione superiore a 100.000 abitanti, per l'anno 2014 agli enti locali con popolazione superiore a 50.000 abitanti e, a decorrere dall'anno 2015, agli enti locali con popolazione superiore a 15.000 abitanti, ad eccezione del comma 4, che si applica a tutti gli enti locali a decorrere dall'anno 2015, secondo le disposizioni recate dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118. Le disposizioni del presente articolo non si applicano alle società quotate e a quelle da esse controllate ai sensi dell'articolo 2359 del codice civile. A tal fine, per società quotate partecipate dagli enti di cui al presente articolo si intendono le società emittenti strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati...”;

Visto l'art. 9, comma quinquies, del D.L. n. 113/2016, che prevede che in caso di “...mancato rispetto dei termini previsti per l'approvazione dei bilanci di previsione, dei rendiconti e del bilancio consolidato, nonché di mancato invio, entro trenta giorni dal termine previsto per l'approvazione, dei relativi dati alla banca dati delle amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 13 della legge 31 dicembre 2009, n. 196, compresi i dati aggregati per voce del piano dei conti integrato, gli enti

territoriali, ferma restando per gli enti locali che non rispettano i termini per l'approvazione dei bilanci di previsione e dei rendiconti la procedura prevista dall'articolo 141 del testo unico di cui al decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, non possono procedere ad assunzioni di personale a qualsiasi titolo, con qualsivoglia tipologia contrattuale, ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata e continuativa e di somministrazione, anche con riferimento ai processi di stabilizzazione in atto, fino a quando non abbiano adempiuto. E' fatto altresì divieto di stipulare contratti di servizio con soggetti privati che si configurino come elusivi ...” del vincolo;

Considerato che il bilancio consolidato:

- ha la funzione di rappresentare in modo veritiero e corretto la situazione finanziaria/patrimoniale ed il risultato economico della complessiva attività svolta dall’Ente attraverso le proprie articolazioni organizzative, i suoi enti strumentali e le sue società controllate e partecipate;
- deve consentire, in particolare, di:
 - 1) sopperire alle carenze informative e valutative dei bilanci degli enti che perseguono le proprie funzioni anche attraverso enti strumentali e detengono rilevanti partecipazioni in società, dando una rappresentazione, anche di natura contabile, delle proprie scelte di indirizzo, pianificazione e controllo;
 - 2) attribuire alla amministrazione capogruppo un nuovo strumento per programmare, gestire e controllare con maggiore efficacia il proprio gruppo comprensivo di enti e società;
 - 3) ottenere una visione completa delle consistenze patrimoniali/finanziarie di un gruppo di enti/società facenti capo ad un’amministrazione pubblica, incluso il risultato economico;

Vista:

- la deliberazione di **C.C. n. 15 del 12/05/2025** di approvazione del rendiconto di gestione 2024, che comprende altresì lo stato patrimoniale e il conto economico;
- la deliberazione di **G.C. n. 107 del 1/12/2025** di individuazione degli enti e delle società partecipate costituenti il gruppo Amministrazione Pubblica del Comune di Carinaro dell’esercizio 2024 e del conseguente perimetro di consolidamento;

Visti i bilanci dell’esercizio **2024** degli enti e delle società da assoggettare a consolidamento, come riportato nella tabella seguente:

Elenco dei soggetti partecipati inclusi nel perimetro di consolidamento del Comune di Carinaro per l'esercizio 2024					
Denominazione	Codice Fiscale/p.iva	Categoria	% partec.	Anno di riferim. Bil/rend	Metodo di consolid.
Consorzio per l'area di sviluppo industriale (A.S.I.) di Caserta	P.IVA : 01088160617	Consortile partecipata	7,85%	2024	Proporzionale
Ente Idrico Campano (E.I.C.)	P.IVA : 08787891210	Ente strumentale partecipato	0,1220%	2024	Proporzionale
I.T.L. SPA	P.IVA: 00100070614	Società a capitale pubblico partecipata	2,81%	2024	Proporzionale
Ente D'Ambito Gestione Rifiuti (E.D.A.)	P.IVA: 93111100611	Ente strumentale partecipato	0,78%		
ASMEL SCARL	P.IVA : 12236141003	Società a capitale pubblico partecipata	0,154%	2024	Proporzionale

Visto:

- l'allegato n. 4/4 al D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i. riguardante il principio contabile applicato concernente il bilancio consolidato;
- l'allegato schema di bilancio consolidato per l'esercizio **2024**, approvato con delibera di G.M. n. 109 del 10/12/2025, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la

nota integrativa, predisposto dal Servizio Finanziario dell'Ente;

Visto, altresì,:

- il D.Lgs. n. 267/2000 e s.m.i.;
- il D.Lgs. n. 118/2011 e s.m.i.;
- lo Statuto Comunale;
- il parere espresso dall'organo di revisione, allegato alla presente proposta deliberativa;

PROPONE AL CONSIGLIO COMUNALE DI DELIBERARE

- 1) **Di approvare**, per le motivazioni in premessa, il bilancio consolidato per l'esercizio **2024**, corredato dalla relazione sulla gestione consolidata che comprende la nota integrativa, predisposta dal Servizio Finanziario dell'Ente, allegata alla presente deliberazione per formarne parte integrante e sostanziale;
- 2) **Di prendere atto** dei contenuti della nota integrativa al Bilancio Consolidato 2024 in merito alle società partecipate che rassegnano una perdita d'esercizio ed alla conclusioni ivi rassegnate nella nota integrativa;
- 3) **Di dichiarare** la delibera di Consiglio Comunale di approvazione della presente proposta immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 134, comma 4, del TUEL.

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTA la proposta relativa all'argomento indicato in oggetto e ritenuto di dover procedere alla approvazione della stessa;

ACQUISITI i prescritti pareri di cui all'art. 49 D.Lgs. 267/2000;

PRESO ATTO degli interventi come da allegato estratto processo verbale;

Con voti resi nei modi e termini di legge:

Favorevoli: 8

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

DELIBERA

DI APPROVARE la suesposta proposta di deliberazione, così come formulata, relativa all'argomento indicato in oggetto, che è parte integrante e sostanziale di questo atto e che, espressamente richiamata, deve intendersi come integralmente trascritta nel presente dispositivo;

DI DICHIARARE la presente deliberazione immediatamente eseguibile ex art. 134, comma 4, D.Lgs. 267/00, con separata votazione, espressa per alzata di mano, dello stesso esito della precedente.

Presidente:

letto l'oggetto della proposta, lascia la parola al Sindaco per relazionare sulla proposta all'odg.

Sindaco:

Attesa la complessità della materia, cercherò, per quanto possibile, di essere chiara. Laddove le mie competenze iniziano a vivere qualche limite, abbiamo il nostro funzionario che possiamo chiamare in sala per dissolvere ogni tipo di dubbio.

Il bilancio consolidato sottoposto oggi all'approvazione dell'assise consiliare è un adempimento introdotto dalla nuova contabilità armonizzata di cui al decreto legislativo 118/2011.

L'adempimento consiste sostanzialmente, lo sappiamo, nell'aggregare i bilanci dell'ente, dell'ente capogruppo Comune, delle sue partecipate controllate e collegate, presentandoli come un'unica entità economica. L'intento del legislatore è stato quello di fornire, attraverso questo adempimento, una visione completa e trasparente della situazione economico patrimoniale e finanziaria complessiva del gruppo, ma soprattutto colmare le lacune informative dei bilanci separati.

Il bilancio consolidato 2024 registra una perdita notevole, risultato della consistente perdita dell'ITL il cui Comune di Carinaro detiene una quota di capitale sociale pari al 2,81%.

Ritengo utile, ripeto, attesa la complessità della materia, ripercorrere la questione ITL. Per farlo da lettura di un paragrafo della nota integrativa al bilancio consolidato del Comune di Carinaro che si occupa delle perdite delle società partecipate perché oltre a registrare la perdita ITL è il caso di annotare anche la perdita del bilancio dell'Ente d'Ambito dei rifiuti, EDA, che risulta essere però di modestissima entità.

Si premette che all'attualità il documento contabile progetto di bilancio 2024 è stato approvato dal solo CDA nella seduta dell'11/2025 e trasmesso all'ente nel mese di novembre del corrente anno. Con comunicazione dell'ITL, si prende atto che è stato aperto, in data 05/05/2025, presso il tribunale di Santa Maria Vetere il procedimento unitario finalizzato al deposito della proposta di concordato preventivo o di accordi di ristrutturazione dei debiti. In data 16/5/2025 il suddetto tribunale ha comunicato il decreto di concessione delle misure cautelari e protettive con il quale si dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive o cautelari sul patrimonio della società o sui beni o sui diritti con i quali viene esercitata l'attività di impresa. Dalla nota integrativa allegata al bilancio di esercizio al 31/12/2024, si evince che in data 15 settembre 2025, la società ha presentato la proposta ed il piano di concordato preventivo, che è oggetto di modifica in virtù dell'intervenuta deliberazione del comitato esecutivo dell'EIC, il quale ha provveduto alla modifica della scelta di gestione interamente pubblica, operata dal Consiglio di distretto con deliberazione 29 settembre 2022, nella forma di gestione mista pubblico-privata, con partecipazione a maggioranza pubblica, al 55%.

Il Comune di Carinaro, come ben sappiamo, detiene il 2,81% del capitale sociale dell'ITLSPA.

In caso di esercizio in perdita da parte delle partecipate dell'ente, l'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016 prevede che nel caso in cui società partecipate dalle pubbliche amministrazioni locali presentino un risultato di esercizio negativo, le pubbliche amministrazioni locali partecipanti accantonano nell'anno successivo in apposito fondo vincolato, un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato in misura proporzionale alla quota di partecipazione.

In sintesi, nella fattispecie, il Comune di Carinaro dovrebbe accantonare in sede di bilancio di previsione 2026-2028, nell'apposito fondo vincolato denominato Fondo Perdite società partecipate, la stratosferica somma di circa 7 milioni, somma incapiente per il bilancio del Comune di Carinaro, che

presenta un bilancio in fase di previsione che per la parte corrente ammonta a poco più di 6 milioni di euro, di 6 milioni di euro! Tale accantonamento voluto dalla norma, peraltro, è di gran lunga maggiore del capitale sociale dell'ITL che, nel caso di specie, per effetto della perdita registrata risulta completamente azzerato.

In merito all'obbligo di accantonamento delle perdite, esiste numerosa giurisprudenza, tra le altre si riporta uno stralcio della deliberazione della sezione regionale di controllo Corte dei Conti per la Liguria n. 1278. Come questa sezione ha già avuto modo di precisare (leggo testualmente), il meccanismo dell'accantonamento risponde inoltre all'esigenza di consentire una costante verifica delle possibili ricadute delle gestioni esternalizzate sui bilanci degli enti locali e si pone quindi nell'ottica della salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri degli enti stessi. Le citate disposizioni prevedono anche che le somme accantonate nel fondo vincolato in questione tornino nuovamente nella

disponibilità dell'ente partecipante e possano cioè essere destinati alla copertura di spese effettive qualora il medesimo il medesimo ripiani le perdite di esercizio o dismetta la partecipazione oppure il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. Lo stesso effetto si realizza dove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano assorbite attraverso la gestione successiva. L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organi degli organismi partecipati non comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite o all'assunzione diretta dei debiti del soggetto partecipato, come ampiamente chiarito dalla giurisprudenza contabile. L'introduzione della disciplina in esame non ha significato il venir meno del sistema di limiti individuato dalla stessa giurisprudenza con riguardo alla possibilità per gli enti locali di ricorrere a tali operazioni nell'ambito dei rapporti finanziari con le proprie partecipate.

La ratio del sistema delineato dal legislatore, consistente in un meccanismo di correlazione fra le perdite di gestione subite dalla società e la contrazione degli spazi di spesa delle amministrazioni controllanti

consiste nella salvaguardia degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la responsabilizzazione

nel perseguimento della sana gestione delle partecipate e chiedo scusa la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci in riferimento all'obbligo del ripiano delle

Masi:

Sindaco, chiedo scusa, ma lei sta leggendo sempre la 127 del 2018 perché io a un certo punto, diciamo, quelle le cose che ha cominciato a leggere non le ho più trovate nella sentenza che ho qui davanti, cioè fino a un certo punto. Allora, il consiglio deve sapere se lei sta leggendo una sentenza della Corte dei Conti o se sta leggendo una sua interpretazione. Io ho letto fino siano riassorbite attraverso la gestione successiva. Quindi fino a gestione successiva punto è la sentenza. L'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote. Sì, l'adempimento dell'obbligo di accantonamento di quote di bilancio in correlazione a risultati gestionali negativi degli organismi partecipati non comporta l'insorgenza a carico dell'ente socio, anche se unico, di un conseguente obbligo al ripiano di dette perdite. Ma questa non è questa sentenza, sindaco, ma questa è una relazione nella quale è stata riportata una certa giurisprudenza, una sentenza, allora fino a quel punto precedente è la sentenza 127/2018, dopo è il suo pensiero!

Sindaco:

Ok. Quindi, dicevo, la ratio del sistema delineato dal legislatore, a salvaguarda degli equilibri finanziari degli enti locali attraverso la responsabilizzazione nel perseguimento della sana gestione delle partecipate, la costante verifica delle possibili ricadute della gestione di queste ultime sui propri bilanci. In riferimento all'obbligo del ripiano delle perdite, è la medesima sezione di controllo ad essere più esaustiva con la deliberazione numero 24/2017, quando chiarisce che secondo le norme di diritto comune, infatti nelle società di capitali, ovvero il solo tipo di società per cui è possibile la partecipazione di un'amministrazione pubblica, per le obbligazioni sociali risponde soltanto la società con il suo patrimonio. Sicché, in assenza di alcuna deroga sul punto, anche il socio pubblico, al pari di ogni altro socio, resta esposto nei limiti della quota capitale detenuta.

Pertanto, dalla lettura di tale dispositivo ne consegue, come del resto previsto dalle norme civilistiche, che il Comune di Carinaro risponde e resta esposto nei limiti della quota di capitale detenuta che, ricordiamo, è pari al 2,81% su un capitale sociale dell'ITL SPA, che corrisponde una quota in termini finanziari per il nostro Comune pari ad EUR 36.080,40A

Ad adiuvandum, il codice della crisi di impresa in caso di ricorso ad uno strumento di regolazione della crisi e dell'insolvenza, all'articolo 44 comma1bis prevede che dalla data del deposito della domanda e sino alla scadenza del termine previsto dal comma 1 si producono gli effetti di cui all'articolo 46 per lo stesso periodo, non opera la causa di scioglimento della società per riduzione o perdita del capitale sociale, ecc.

Qual è lo stato dell'arte? Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere non ha ancora omologato la procedura di concordato e peraltro, come dicevamo prima, l'ITL si appresta a presentare una rimodulazione del piano di concordato sulla base della intervenuta nuova deliberazione EIC, che di fatto apre ai privati con una partecipazione al 45% del capitale sociale.

Ciò premesso e ribadita la totale incapacienza per il bilancio del Comune di Carinaro all'accantonamento di una quota pari al risultato negativo non ripianato, che di fatto ha assorbito completamente il capitale sociale dell'ITL, e che se adottata comporterà la totale impossibilità di giungere all'equilibrio di bilancio in sede di previsione.

Si procederà in sede di redazione del bilancio di previsione ad accantonare una quota pari alla corrispondente quota di capitale sociale detenuto in osservanza dell'articolo 2325, comma 1. Al contempo, si procederà ad accantonare l'intero risultato libero dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'approvando rendiconto 2025 e degli esercizi successivi, con la rimozione di tale vincolo, sol quando la spesa potenziale cui è preordinato non può più verificarsi, come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016. Ciò al fine di aderire alla ratio delineata dal legislatore, che nella contrazione di spazi di spesa tende ovviamente alla salvaguardia degli equilibri di bilancio, nonché a responsabilizzare gli amministratori nel perseguimento della sana gestione delle società partecipate. La relazione è terminata, però per completezza di esposizione, se il presidente me lo consente, vorrei leggere anche le considerazioni e le osservazioni del revisore.

L'organo di revisione rileva che il bilancio consolidato 2024 del Comune di Carinaro è stato redatto, secondo gli schemi previsti dall'allegato numero 11 e la relazione sulla gestione consolidata comprensiva della nota integrativa contiene le informazioni richieste dalla legge.

L'area di consolidamento risulta correttamente determinata. La procedura di consolidamento risulta complessivamente conforme al principio contabile, ai principi contabili generali civilistici ed a quelli emanati dall'organismo nazionale di contabilità. Il bilancio consolidato 2023 del Comune di Carinaro rappresenta il modo veritiero e corretto la reale consistenza economica, patrimoniale e finanziaria del perimetro di consolidamento. La relazione sulla gestione consolidata contiene la nota integrativa e risulta essere congruente con le risultanze del bilancio consolidato.

Il Comune di Carinaro, rileva sempre il revisore dei conti, detiene il 2,81% del capitale sociale

dell'ITLSPA che, tenuto conto del dettato dell'articolo 21 decreto legislativo 175/2016 imporrebbe l'accantonamento in sede di bilancio di previsione 2026-28 nel fondo vincolato Fondo Perdite società partecipate la somma di euro 7 milioni....., il cui accantonamento determinerebbe il dissesto del Comune. Nell'attesa della omologa della procedura da parte del Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, nonché dei successivi eventuali risvolti tecnico-giuridici, il responsabile finanziario propone di accantonare una quota pari alla corrispondente quota di capitale sociale detenuto, in osservanza dell'articolo 2325 comma 1, nonché ad accantonare l'intero risultato libero dell'avanzo di amministrazione che scaturirà dall'approvando rendiconto 2025 degli esercizi successivi, rimuovendo tale vincolo sol quando la spesa potenziale cui è preordinata non può più verificarsi come previsto dall'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016.

Nella premessa del doveroso approfondimento giuridico su una questione talmente rilevante a livello economico e finanziario e nell'attesa dei successivi risvolti giuridici si sottolinea che prima fasce non vi sono molte altre soluzioni per l'ente se non adottare quella proposta dal responsabile finanziario, fermo restando per l'avvenire un rigoroso e continuo monitoraggio delle spese, tale che possa generarsi un ulteriore avanzo da destinare a salvaguardia degli equilibri finanziari presenti e futuri del Comune. ecc.

Pertanto, visti gli atti, il revisore esprime giudizio positivo sulla proposta di deliberazione consiliare concernente il bilancio consolidato 2024 del perimetro di consolidamento del Comune di Carinaro ed invita lo stesso ente a rispettare il termine della trasmissione alla BDAP.

Masi:

innanzitutto vorrei che il segretario verbalizzasse una formale protesta della minoranza per la convocazione di questo consiglio comunale, per il poco tempo avuto a disposizione; siamo chiamati a discutere stamattina che è lunedì, quindi abbiamo avuto quattro giorni liberi, giovedì, venerdì, sabato e domenica. ci sono stati trasmessi documenti che complessivamente credo non siano distanti dalle 500 pagine. Ora, voglio dire, rispetto a tematiche di bilancio, rispetto a regolamenti, rispetto al debito fuori bilancio (la cartella del debito fuori bilancio è, diciamo, è un archivio di documenti, parcelle, contro-parcelle), tempi per questa convocazione non sono maturi! Se facessi una domanda a ciascun consigliere, non saprebbe rispondere, per il poco tempo avuto per studiare la documentazione, neanche io mi sono potuto presentare a questo consiglio sufficientemente preparato, vi invito a riflettere per il futuro!

Presidente:

ribatte che quando ha potuto ha cercato di convocare quanto prima i consigli comunali, il regolamento non l'ho scritto io, bisogna modificare il regolamento!

Masi:

a me dispiace che il Presidente faccia riferimento al regolamento, ma io non ho detto che ha violato la norma del regolamento, il regolamento parla di almeno tot giorni, abbiamo semplicemente detto che i tempi non erano maturi, tanto è vero nessuno di noi si era accorto che nella scheda vi era un errore di circa un milione e mezzo.

Porgo un quesito al segretario, per quanto riguarda la questione del consolidato, in quanto è il frutto dell'approvazione del solo CDA, perché l'assemblea che era convocata per il 4, per il 5 dicembre credo che sia credo che sia slittata. Ora io domando, lei ritiene, tenuto conto che la mancata approvazione del consolidato comporta alcune limitazioni e che invece la successiva approvazione comporta il via libera ad alcune spese, io le chiedo se lei ritiene corretto di approvare il consolidato

con la sola approvazione del consiglio di amministrazione. glielo chiedo, diciamo, se è un atto legale, perché è chiaro che se dovesse essere legale nulla questio, se dovesse essere una scelta sbagliata, dopo l'approvazione del consolidato, l'ente potrà fare alcune cose, per esempio le assunzioni che se, diciamo, non ci fossero le condizioni per approvare il consolidato e il Comune lo approvasse, sarebbero probabilmente dei danni erariali. Allora, io le domando, lei ritiene che noi possiamo approvare il consolidato con la sola delibera di approvazione del cda?

Segretario:

risponde che è una prassi da parte degli enti locali di approvare il consolidato su dati provvisori, assumendosi la responsabilità.

Masi:

chiede che venga messa a votazione il ritiro della proposta, anche per una questione di cautela per la fattispecie particolare del ITC.

Fattore:

interviene nel dibattito e dà lettura del principio contabile, che ci consente, o meglio ci obbliga, ad approvare il consolidato anche sulla base del consuntivo, *e noi non l'abbiamo fatto sulla base di una bozza del bilancio, ma di un atto ufficiale che è stato approvato dal CDA.*

Masi:

Chiedo scusa, dottore, una domanda, ma se l'assemblea dei soci votasse un dei numeri diversi da quelli approvati dal Cda, questo comporterebbe l'onere per il per noi per esempio di rivenire in consiglio e di riapprovarlo il consolidato?

Fattore:

Sì, bisogna modificare le risultanze, è chiaro, bisogna ritornare in consiglio.

Masi:

ringrazia e ritira la richiesta di votazione del rinvio.

Continua, nel merito della proposta, innanzitutto, bisogna chiarire per il "popolo", politicamente cosa andiamo a fare, rispetto alla relazione del Sindaco. Spiega quindi con parole e concetti semplici cosa è il consolidato.

La peculiarità è questa perdita di circa 255 milioni, relativa solo all'ultimo e.f. Ci saremmo aspettati che qualcuno ci spiegasse i motivi di questa perdita. Ricorda che è stato l'unico a mostrare delle perplessità nelle precedenti approvazioni del bilancio consolidato, a lanciare l'allarme sui numeri dell'ITL, anche e soprattutto quando erano positivi. Lo ha fatto anche in quell'unico anno in cui era nella maggioranza consiliare, ma si è sempre fatto finta di niente e proceduto con l'approvazione del consolidato. Ricorda che già in passato la Regione si è fatto carico di un debito del Consorzio idrico per circa 100 milioni, quindi dei dubbi sui numeri dell'ITL.

In definitiva, in base alla legge questo Comune, in base alla propria partecipazione, questo Ente dovrebbe prevedere un accantonamento di circa 7milioni di euro nel prossimo bilancio di previsione. Questa A.C. ha quindi affermato che non intende, può fare questo accantonamento, ma ha affermato che inseriranno una somma di circa trentaseimila euro, sulla base di interpretazioni di alcuni passaggi di sentenze della Corte dei Conti.

Infatti, come ha avuto modo di dire il sindaco, vero è che la sentenza 127/2018 della Corte dei Conti della Liguria dice che le somme che dovrebbero essere vincolate nel bilancio, cioè i 7 milioni, tornano. Ci sono dei casi in cui tornano nuovamente nella disponibilità dell'ente partecipante. Però, nessuna di queste si è ancora realizzata. Le sentenze che voi avete letto, Corte dei Conti Liguria 127/2018 e Corte dei Conti 24/2017, dicono una cosa diversa: dicono sì, è vero che poi probabilmente l'ente non sarà chiamato, non sarà obbligato a ripianare la perdita dei 7 milioni perché si risponde, diciamo, non oltre

le quote di capitale sociale, ma non dice mai che le somme non devono essere accantonate. Le disposizioni prevedono che le somme accantonate nel fondo vincolato, i 7 milioni che vi metterebbero in condizioni di non accendere neanche più la luce al Comune, tornano nuovamente nella disponibilità dell'ente e possono cioè essere destinate alla copertura di spese quando l'ente che ha questo debito, ripiani le perdite di esercizio e questo non è accaduto! Oppure quando l'ente, intendo il comune di Carinara dismetta la partecipazione o quando il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. L'effetto si realizza ove le perdite conseguite in esercizi precedenti siano ripianate dagli stessi soggetti partecipati, cioè siano riassorbite attraverso la gestione successiva. Queste tre o quattro ipotesi, sono casi, casistiche che non sono accadute. Voi dovrete mettere nel prossimo bilancio, in un fondo vincolato, questi 7 milioni. Poi quando si realizzano uno di queste cose, l'ente soggetto è posto in liquidazione, la società, l'ente dismette la partecipazione, o vengono coperte in tutto, in parte le spese, allora a quel punto questa somma che voi che avete bloccato la potete riprendere.

È questo, amici, il motivo per cui al primo punto dell'ordine del giorno io vi ho chiesto quali sono state le valutazioni che voi avete fatto per decidere di non dismettere questa partecipazione. Io non amo interrogare nessuno perché non sono né un pubblico ministero né un professore, però rispetto alle decisioni politiche è necessario che alcune posizioni siano chiare al fine di comprendere la coerenza o addirittura la consapevolezza di chi propone queste cose.

E invece voi avete fatto una scelta diversa. Avete detto devo fare, devo bloccare 7 milioni, non lo posso fare. E allora, dato che se le cose vanno male ci chiedono 30.000, noi vincoleremo nel prossimo bilancio solo queste poche migliaia di euro. Domanda: "Ma se così è, ma che diamine stiamo consolidando? Se la funzione del bilancio consolidato è quella di mettere insieme i numeri, i quali numeri anche l'avanzo o il disavanzo di amministrazione, noi oggi, autorizzando il funzionario nel prossimo bilancio a mettere soltanto poche migliaia di euro, noi non stiamo consolidando nulla.

Non stiamo consolidando assolutamente niente. Noi, voglio dire, chiuderemo il bilancio con un avanzo di amministrazione o i prossimi saranno chiusi con un avanzo, quando dovrebbero essere chiusi probabilmente con un disavanzo. E allora, dato che dato che avete mal interpretato, a mio modo di vedere maliziosamente, delle sentenze che sono non chiare, sono chiarissime, non chiare, chiarissime,

allora, è bene che nonostante il pochissimo tempo che ho avuto a disposizione, che abbiamo avuto a disposizione, ho visto che ci sono due sentenze interessanti della Corte dei Conti Basilicata, vediamo un attimo, che sono del 2024 e del 2025 perché e che sono sicuramente delle sentenze molto più mature di quelle che voi avete citato, perché quelle che voi avete citato a del 2017 e del 2018 applicano un principio di una norma di legge sostanzialmente che era stata introdotta nel 2016, l'anno prima, per capirci. Ora la Corte dei Conti - adesso non ve le leggo tutte e due perché io non ho oggi non ho voglia di annoiare nessuno, però è giusto che queste considerazioni rimangano agli atti del Consiglio, perché nonostante il senso di inadeguatezza con cui ci avete avete costretto a partecipare oggi al consiglio comunale, io cerco provo di essere sempre utile a chi è chiamato a votare - allora vi cito innanzitutto, Basilicata 1125. Il Comune di Lauria in provincia di Potenza partecipava ad una società che aveva chiuso il proprio bilancio con una perdita di circa € 900.000 (un'inezia, se noi consideriamo che il

consorzio idrico ha chiuso con un risultato di esercizio di men 255 milioni), avrebbe dovuto costituire un fondo di pochissimo, pochissimi spiccioli. Ora cosa dice la Corte dei Conti, alla pagina 10? "Come noto l'articolo 21 del decreto legislativo 175/2016 prevede l'obbligo di costituzione di uno specifico fondo, qualora le società in cui l'ente locale detenga quote di partecipazione abbiano registrato un risultato di esercizio negativo. Tale obbligo consiste nell'accantonamento nell'anno successivo, rispetto al periodo di esercizio in perdita, di un importo pari al risultato negativo non immediatamente ripianato e in misura proporzionale alla quota di partecipazione (che nel caso di Carinaro significa inserire in un fondo 7 milioni di euro!). Questo dice la norma. la tassatività delle suddette prescrizioni, cioè il fatto che questa l'appostamento di questi soldi in questo fondo è tassativo, è funzionale alla salvaguardia degli equilibri di bilancio e non consente scelte metodologiche differenti, non consente, essendo del tutto esclusa qualsivoglia valutazione discrezionale da parte dell'ente circa la non opportunità di procedere alla costituzione del fondo. La costituzione di tale fondo è volta al contenimento dei rischi connessi ad avvenimenti pregiudizievoli afferenti alla gestione del soggetto partecipato e che inevitabilmente possono incidere negativamente sugli equilibri dell'ente partecipante. Il fondo svolge quindi una funzione prudenziale correlata alla ricaduta che le gestioni esternalizzate dei enti e dei consorzi dunque possono avere sui bilanci degli enti locali". Con riguardo alla evoluzione del fondo, cioè il fatto che questi soldi possano tornare indietro, che è la giustificazione che voi date al fatto che il fondo non lo costituite proprio, nel corso degli esercizi finanziari va inoltre rammentato che il medesimo articolo 21 comma 1 del TUSP disciplina altresì negli ultimi due periodi le ipotesi in cui l'importo accantonato può essere reso successivamente disponibile, ma accantonato. E quali sono? L'ente partecipante ripiani la perdita di esercizio. È accaduto? Non è accaduto! L'ente partecipante dismetta la partecipazione. È accaduto? Non è accaduto! Il soggetto partecipato sia posto in liquidazione. È accaduto? Non è accaduto! Il soggetto partecipato ripiani in tutto o in partite le perdite conseguite negli esercizi precedenti.

Il riferimento contenuto nell'ultima linea del comma 1 del citato articolo 21 al ripiano parziale o totale delle perdite conseguite negli esercizi precedenti è una delle condizioni che consentono di liberare le risorse accantonate, che non verranno accantonate per la decisione che voi avete preso, ma anche agli eventuali risultati negativi pregressi, perché non basta solo l'ultimo anno, ma se ci sono negatività vanno prese va presa contezza anche di quella. L'importo così determinato copre, cioè quello dell'annualità e quello delle eventuali, diciamo, negatività di esercizi finanziari pregresse. Copre integralmente il rischio rappresentato dall'eventualità che l'ente socio sia chiamato con le proprie risorse di bilancio ad intervenire per il ripiano delle perdite della società di cui partecipa.

Tanto precisato, qual è quindi la decisione rispetto a questa furbizia che ha fatto il Comune di Lauria che è molto simile? Eh, alla luce del riscontro rileva che il fondo perdite società partecipate risulta sottostimato, non essendo stata accantonata alcuna somma, sia pure limitatamente alla quota di partecipazione dalla società acquedotto.

Ora io mi rendo conto degli effetti. Mica dico, voglio dire, non è che qui non è che viviamo su Marte, abitiamo tutti quanti nello stesso paese, diciamo, con dignità diversa ci occupiamo tutti quanti di amministrazioni pubbliche.

Però alla luce di queste cose, il nostro voto non può mai, come si dice, essere positivo per la ragione semplice, perché voi prendete una sentenza che dice una cosa e ne fate un'altra.

Quindi per il momento mi fermo qua perché i fatti sono non chiari, chiarissimi. Poi, diciamo, se ci dovessero essere valutazioni diverse precisazioni o valutazioni di carattere politico, siamo qui per per dividerle con il consiglio. Grazie

Fattore:

interviene per precisazioni tecniche. E' ovvio che la norma è fatta per responsabilizzare gli amministratori sulle partecipate, ma questo è un caso unico in Italia, anche la Corte dei Conti si trova di una situazione nuova.

C'è un'altra cosa fondamentale però, perché questa è una società che soggiace alle norme del codice civile perché è una Spa, ma è anche una società che ha presentato un piano di concordato in continuità, l'articolo 44 inibisce qualsiasi tipologia di azione e secondo me anche quello dell'accantonamento, perché l'articolo 44 testualmente recita che dalla data di deposito della domanda di concordato e fino alla scadenza del termine previsto, cioè fino alla scadenza quando si produce quando avverrà l'omologa del piano di concordato, si producono gli effetti di cui all'articolo 46 sempre dello stesso codice delle imprese, cioè per lo stesso periodo non si applicano gli articoli 2446-47 2482 e 482 ter codice civile, nonché il 2484 che è lo scioglimento, cioè questi sono tutti articoli del codice civile che disciplinano il caso di specie, riduzione del capitale, perdita, il ripiano, la trasformazione. Qui tutte queste sono completamente inibite fino all'omologa del piano di concordato. Quindi anche noi come l'ITL stiamo in un limbo, dobbiamo attendere l'omologa del tribunale. Se l'omologa andrà male ovviamente questa società sarà dichiarata fallita e quindi poi lì inizieranno le azioni dei curatori fallimentari, del giudice delegato, di quant'altro. Chiaramente attenendoci al codice civile, perché è una società è una Spa, noi rispondiamo semplicemente per le azioni che abbiamo sottoscritto. Quindi su 1.280 noi rispondiamo per il 2,81%. Quindi la nostra è innanzitutto un accantonamento che rispetta quelle che sono le norme del codice civile, è impossibile accantonare 7 milioni. Significa che io nel bilancio di previsione devo dire dichiarate il dissesto del Comune di Carinaro, e credo che non sia una cosa che non sia una cosa che siete disposti a votare! Al di là di questo, oltre ovviamente all'impossibilità, noi abbiamo prudenzialmente accantonato la quota di capitale sociale che abbiamo sottoscritto, ma abbiamo anche detto che noi dal prossimo rendiconto non libereremo più avanzo libero finché questa situazione non addiverà ad una conclusione.

Ed aggiungo che c'è una novità che mi è giunta stamattina. Come vi avevo preannunciato prima, l'ITL, per effetto della delibera EC che privatizza il 45% del capitale sociale, ha presentato un nuovo piano concordatario. Stamattina mi è stato comunicato che i commissari giudiziali con deposito del 14/10 hanno dato il parere favorevole a questo secondo piano concordatario, quindi siamo in attesa di omologa e quindi spero che sarà omologato, perché come tutti voi sapete questa è una società che dovrà occuparsi della gestione idropotabile di tutti e 104 i comuni della provincia di Caserta, perché l'EC, l'ente idrico campano, del quale noi siamo ovviamente detentori di quote - perché un ente strumentale obbligatorio per legge regionale - gli ha affidato il servizio per 30 anni, quindi penso che stiano facendo di tutto per salvaguardare la continuità aziendale di una società che è il braccio operativo dell'Entico Campano.

Masi:

Dottore, ma naturalmente quello che lei dice è chiaro, diciamo, è evidente, , cioè lei dice la norma ha la

funzione di responsabilizzare gli amministratori, i soggetti detentori delle quote del capitale sociale, ma è mai possibile, cioè voi avete detto è un caso più unico che raro, l'avete detto forse l'unico in Italia, ma è mai possibile che sono 10 anni a questa da parte che non c'è una volta un rappresentante del Comune di Carinaro che va là e vota contro rispetto a un ente che oggi chiude improvvisamentel'anno scorso il risultato di esercizio quant'era dottore del dell'ITL? Se ne ricordo bene più €38.000. E come si passa da +38 a -25 milioni? Si può dire si può dire che qualcosa di strano nei numeri degli ultimi anni c'era o non c'era? Questo denota una solidità dei numeri molto discutibile, dato che è già intervenuta alcuni anni fa la Regione Campania, ripianando una perdita di circa 100 milioni di euro. Lo vogliamo dire che è incomprensibile quello che succede lì, anche con l'avallo di chi

negli anni è andato a votare i bilanci del consorzio idrico? Perché chi negli ultimi anni è andato a votare favorevolmente al bilancio del consorzio idrico, è chiaro che o non si fa troppo capace di questa materia e allora sarebbe opportuno, come dire, che cedesse il passo, che lasciasse che a votare sia qualcun altro, oppure che il voto in assemblea al consorzio idrico, all'ITL o alle società altre società partecipate segue generalmente una, una motivazione che non è quella manageriale o quella di perseguimento dell'interesse pubblico, ma quella di favorire e di sostenere le cordate politiche che gestiscono questi enti, al fine probabilmente di ottenerne per sé o per altri qualche prebenda, perché altrimenti non ce lo spieghiamo com'è possibile una cosa del genere, com'è possibile che nessuno ha qualcosa da recriminare.

Ora, per carità, uno sta in maggioranza, è amico del consigliere regionale, è amico di quell'altro e io certe cose le capisco. Il problema è che nella vita mi è stato insegnato che c'è un limite che non si può superare, e il limite è l'interesse generale!

Ora, di fronte a questi numeri e di fronte a queste cose che succedono, lo possiamo dire che l'interesse generale è stato messo sotto ai piedi e che le scelte sono state fatte seguendo criteri del tutto differenti da quello dell'IPS, l'interesse pubblico specifico. Ci vogliamo far carico che il Comune di Carinaro, Sindaco, di un'azione di moralizzazione che passi alla storia? Si può assumere lei l'impegno di farsi carico? Carinaro, ha una quota molto piccola, nessuno la considererebbe responsabile se questa opera di moralizzazione non venisse recepita. Però possiamo aspettarci dal sindaco di Carinaro, detentore di una quota, di fare una battaglia con il coltello tra i denti per far sì che certe cose non accadano più. Questa è una domanda, questa è una valutazione politica che è importante perché voi l'anno scorso avete votato a favore. Il Comune di Carinaro, sindaco, l'anno scorso ha votato a favore.

Sindaco:

E lo so. E lo so. E gli anni precedenti da quanti anni si vota a favore? Penso anche l'amministrazione precedente ha votato a favore. E certo, ma anche quella precedente ancora ha votato a favore. Si vota, tutte le amministrazioni hanno votato a favore. Non ricordo così a memoria, a naso, che qualcuno abbia votato contro il bilancio. Ma rispetto all'opera moralizzatrice di cui lei parlava e di cui io posso assolutamente assumere impegno, perché quando si tratta di morale la mia condotta è specchiata e politicamente lavoro solo per il bene comune e questo è noto a tutti! Ferma restando qualche riserva di parte. È chiaro, è evidente che io mi impegnerò in questa direzione, però non è men vero che negli ultimi 20 anni, almeno dalla mia presenza in questo consiglio comunale, non mai non ricordo mai che un'amministrazione politica in carica abbia votato contro il bilancio del tempo di uno di questi consorzi. Questo è valso anche per l'ASI.

Masi:

Sindaco, la smentisco, la smentisco perché Stefano Masi nel gennaio del 2020, in nome e per conto del Comune di Carinaro, ha votato contro il bilancio dell'ASI.

Sindaco:

Lo so, lo so, lo sappiamo tutti. Non a caso poi lei, non so per quale ragione, è fuoriuscito da quella maggioranza, perché quel comportamento politico, quell'atteggiamento politico, quel voto politico, glielo dico io, ha contrastato fortemente con tutti gli interessi che ruotano attorno alla politica! Si fermi un attimo e chi si intende di un poco di politica non può che prendere atto di questa di questa situazione, di questo aspetto malevolo della politica. Perché è chiaro, se io sto amministrando un comune e vado a votare contro il bilancio, per esempio, dell'ASI, è chiaro che io vado a mettere tensione nel rapporto politico-amministrativo con il consorzio ASI. Faccio l'esempio, diciamo, più

evidente, più vicino a noi, ma questo non giustifica il fatto che politicamente io non sia chiamata a fare la mia parte insieme al delegato, laddove chiamati a votare per un bilancio capestro, non veritiero e insomma fuori da ogni principio contabile valido. Mi sembra ovvio che noi faremo la nostra parte rispetto a questa disfatta dell'ITL, anche noi siamo stati colti di sorpresa e lei dice "Ma come fate a votare? Vi siete letti le carte e non vi siete letti le carte?". Io penso che per amministrare ci voglia, così come dice la legge, la diligenza del buon padre di famiglia, perché non è richiesta alcuna laurea o titolo di studio per venire ad amministrare, tantomeno non sono richieste, diciamo, competenze

contabili, tecniche, giuridiche, ingegneristiche o architettoniche. È richiesta la diligenza del buon padre di famiglia e le posso garantire, checché ne pensi lei, che continuamente è autore di continui turpiloqui, perché quando parla del sindaco, di questi consiglieri ci attacca che non abbiamo letto niente, che non sapemmo niente, vuole sempre evidenziare il fatto che noi stiamo qui alziamo la mano e non sappiamo niente. Lei si sbaglia fortemente, perché con tutte le difficoltà e i limiti del caso, limiti che ci sono evidentemente, noi studiamo. Noi studiamo ovviamente non tutti con lo stesso risultato di obiettivo, ma questo mi pare ovvio, ognuno ha le sue attitudini, ha delle predisposizioni, riesce meglio in un campo piuttosto che in un altro, ma quello che deve sovrintendere nel modo più assoluto, le ripeto, è la diligenza del buon padre di famiglia, che questi amministratori hanno e che lei sa benissimo, era quella sulla quale si poteva fondare anche lei qualora avesse vinto le elezioni, perché non credo che tra i consiglieri candidati all'interno della sua lista vi fossero luminari dal punto di vista di bilancio e quant'altro, avrebbe fatto anche lei un notevole sacrificio, un notevolissimo sforzo per far passare, così come lo ha fatto il dottore Fattore con me e con tutti quanti, così come ci confrontiamo sempre con il segretario per questioni giuridiche, tecniche, perché il confronto è costante, è continuo, perché a noi anche dopo il confronto ci tremano comunque i polsi e però stiamo qui, siamo stati indicati dal popolo per amministrare e noi manteniamo una condotta specchiata, mente lucida, mani pulite e come dice lei, veniamo qui, alziamo la mano e votiamo e ci assumiamo tutte le responsabilità del caso, ma sicuri e

certi di avere la coscienza a posto, le mani pulite e di trovarci nella condizione politico giuridico-amministrativa!

Lei lo sa benissimo che allo stato giuridicamente noi non possiamo fare altro. Dopodiché, quanto all'opera moralizzatrice di cui lei mi investe, ma che io mi sento da illo tempore investita, senza alcun dubbio io farò al meglio la mia parte. Grazie. Io ho finito.

Della Volpe:

afferma che in consiglio comunale, siamo chiamati a discutere gli argomenti che vengono portati, si dispiace che il Sindaco per esprimere le proprie posizioni usi attacchi personali, questo modo di fare non è accettabile, il confronto deve essere incentrato sulla tematica.

Sindaco:

ribatte che a rispondere a certi interventi "le cadono le braccia", afferma che ha usato un semplice termine, "turpiloquio", politico, sicuramente non nella propria accezione letterale.

Si passa alla votazione:

Favorevoli: 9

Contrari: 2 (Della Volpe - Masi)

Per l'immediata eseguibilità: *idem*

Processo verbale seduta del 22/12/2025 allegato alla delibera di C.C. n°37

Letto, confermato e sottoscritto.

Il Presidente
MARIAGRAZIA BARBATO

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

IL SEGRETARIO GENERALE

ATTESTA

Che la presente deliberazione è stata affissa all' albo pretorio del sito web dell' ente
<http://www.comune.carinaro.ce.it> conforme all'originale in data 00-00-0000e resterà affissa per n. 15
giorni
consecutivi ai sensi dell'art. 124, comma 1, del Dlgs 18 agosto 2000 n. 267

Il Segretario Generale
SALVATORE CAPOLUONGO

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

[] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell' art. 134, comma 4, del D.Lgs. 267/2000
e.ss.mm.ii.

[X] Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi
dell'art. 134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.

Il Segretario
SALVATORE CAPOLUONGO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 46/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024, AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒ [X]	☐ II
Favorevole	Contrario

Carinara, li 15-12-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE



COMUNE DI CARINARO

Proposta di Consiglio Comunale

Area Contabile
Proposta n° 46/2025

**OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024, AI SENSI
DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.**

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE
(Articolo 147 bis del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267)

☒	☐	☐
Favorevole	Contrario	Non Necessario

Carinara, li 15-12-2025

Il Responsabile

FATTORE SALVATORE

ORIGINALE



COMUNE DI CARINARO

Provincia di Caserta

DELIBERAZIONE CONSILIARE N. 37 DEL 22-12-2025

OGGETTO: APPROVAZIONE BILANCIO CONSOLIDATO ANNO 2024, AI SENSI DELL'ART. 11-BIS DEL D.LGS. N. 118/2011 E S.M.I.

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Il sottoscritto responsabile della pubblicazione **OLIVA LORENZO** certifica che copia della presente deliberazione viene pubblicata il giorno **17-02-2026** all'Albo Pretorio ove rimarrà affissa per 15 giorni consecutivi sino al **04-03-2026**,

Carinara, 17-02-2026

Il Responsabile della pubblicazione
OLIVA LORENZO

Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell'art.24 del D.Lgs. n.82/2005 e ss.mm.ii.